

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2015
643/2015/R/TLR**

**PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI PREZZI
PRATICATI ALL'UTENZA NEL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO E DEL
TELERAFFRESCAMENTO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
578/2015/R/TLR**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 411/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione 26 novembre 2015, 578/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 578/2015/R/tlr);
- la determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 26 novembre 2015, 2/TLR/2015;
- la determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 3 dicembre 2015, 3/TLR/2015.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito, all'Autorità, specifici poteri di regolazione ed *enforcement*, nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento e, in particolare:
 - la definizione delle modalità con cui i gestori delle reti rendono pubblici i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento, la disconnessione, le attrezzature accessorie (art. 10, comma 17, lettera c));

- la definizione delle tariffe di cessione del calore, qualora sussista l'obbligo di allacciamento alle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento imposto da Regioni o Comuni (art. 10, comma 17, lettera e);
- la disciplina dei documenti di fatturazione, delle informazioni sulla fatturazione e dell'accesso ai dati di consumo (art. 9, vari commi);
- con la deliberazione 19/2015/R/tlr sono state individuate, dall'Autorità, le aree di intervento iniziali e prioritarie nel suddetto settore; e che in tali aree sono incluse le attività connesse con la predisposizione di atti e provvedimenti in tema di modalità con le quali sono resi pubblici i prezzi per la fornitura del calore all'utenza, per l'allacciamento e la disconnessione e per le attrezzature accessorie e le attività connesse con la predisposizione di atti e provvedimenti in tema di fatturazione dei consumi e di informazioni sulla fatturazione;
- ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione, l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività; che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge, l'inottemperanza a tali richieste costituisca presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire, all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento per le sue funzioni;
- con deliberazione 578/2015/R/tlr, l'Autorità ha adottato prime disposizioni relative alla raccolta di informazioni in materia di prezzi praticati all'utenza nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- in particolare, ai sensi del comma 1, dell'articolo 2, dell'Allegato A, alla citata deliberazione 578/2015/R/tlr, entro e non oltre il 10 gennaio 2016 tutti coloro che cedono calore, freddo e/o acqua calda sanitaria all'utenza nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento sono tenuti a trasmettere all'Autorità le informazioni e i dati sulle modalità di determinazione, aggiornamento e comunicazione dei prezzi e delle tariffe praticati all'utenza, indicate nell'Allegato 1 alla medesima deliberazione;
- ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, del medesimo Allegato A, alla deliberazione 578/2015/R/tlr, la trasmissione delle suddette informazioni è effettuata tramite il protocollo informatico istituito dall'Autorità con deliberazione 339/2015/R/tlr e denominato "*Anagrafica Operatori*", secondo le modalità operative successivamente definite con Determina del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento;
- le associazioni di categoria AIRU, ANIGAS, FIPER e UTILITALIA hanno presentato istanza di proroga del termine di cui al comma 2, dell'articolo 2, dell'Allegato A, alla deliberazione 578/2015/R/tlr.

RITENUTO CHE:

- preso atto delle difficoltà descritte nelle istanze, sia opportuno, in via eccezionale, prorogare i termini di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Allegato A, alla deliberazione 578/2015/R/tlr, relativi alla trasmissione delle informazioni in materia di prezzi praticati all'utenza nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, differendo tale termine al 1 febbraio 2016

DELIBERA

1. di prorogare al 1 febbraio 2016, i termini di cui all'articolo 2, comma 2, Allegato A, della deliberazione 578/2015/R/tlr;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni